ASSEMBLEA LEGISLATIVA
CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA

PROPOSTA DI LEGGE
DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI

PIETRO OLIVA

GABRIELE SALDO

GINO GARIBALDI

LUIGI MORGILLO

MATTEO ROSSO

NICOLA ABBUNDO

MATTEO MARCENARO

GIANNI PLINIO

ALESSIO SASO

GIOVANNI MACCHIAVELLO

FRANCO ROCCA

ANGELO BARBERO

FRANCESCO BRUZZONE

Avente ad oggetto: "**MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO 2007, N. 1 "TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO"**

Relazione

Negli ultimi anni il fenomeno dei mercatini dell'usato e dell'antiquariato minore, i c.d. mercatini degli "hobbisti", ha avuto una crescente diffusione sull'intero territorio regionale, venendo a costituire un interessante motivo di richiamo, anche turistico ed incidendo comunque sul sistema del commercio nelle aree pubbliche.

La presente proposta di legge nasce, dunque, dalla valutazione dell'esigenza di dare una adeguata regolamentazione normativa alle attività degli operatori non professionali su aree pubbliche, i c.d. hobbisti.

A nostro avviso, è, infatti, necessario un intervento legislativo regionale sia per garantire una disciplina uniforme in ambito regionale, sia per contrastare fenomeni di abusivismo commerciale, sia, in ultimo, per cercare di attuare la miglior coesistenza possibile tra i mercatini degli hobbisti e le manifestazioni destinate agli operatori professionali.

Le disposizioni di cui alla presente proposta vanno, quindi, ad apportare alcune modifiche al Testo Unico sul commercio, introducendo innanzitutto all'articolo 27 la definizione di mercatino degli hobbisti, cui ne segue la puntuale regolamentazione al successivo articolo 32 bis.

Ai sensi della presente proposta si considerano hobbisti coloro che vendono, barattano o espongono oggetti di modesto valore, non superiore a € 250,00, rientranti nel settore dell'usato e/o dell'antiquariato minore, escluso il settore dell'abbigliamento, e che svolgono tale attività in modo saltuario e occasionale, a titolo hobbistico, appunto.

La disciplina dei mercatini degli hobbisti prevede l'introduzione di un tesserino identificativo, rilasciato all'hobbista a titolo personale e non cedibile né trasferibile, che autorizza, per un periodo di due anni anche non consecutivi, in un arco di cinque anni, eventualmente rinnovabile, alla partecipazione ad un numero massimo di 10 manifestazioni l'anno. Sulla base delle disposizioni attuative emanate dalla Giunta, i singoli Comuni predisporranno i tesserini, che saranno dotati degli appositi spazi per la vidimazione, corrispondenti a ciascuna partecipazione ai mercatini.

Compete al Comune di residenza, o al capoluogo di Regione in caso di soggetti residenti in altra Regione, rilasciare il tesserino autorizzativo, previo pagamento di € 200,00 per diritti anagrafici.

Compete, altresì, al Comune sul cui territorio si svolge la manifestazione procedere alla vidimazione dei tesserini dei partecipanti al mercatino degli hobbisti.

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO 2007, N. 1 “TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO”

Art. 1 (Modifiche all’articolo 27 della legge regionale n. 1 del 2007)

1. Dopo la lettera h), comma 1°, dell’articolo 27 della presente legge è aggiunta la seguente:
   “h bis) per mercatino degli hobbisti, l’area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, anche all’interno di mercati, fiere e altre manifestazioni comunque denominate, composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata alla vendita, permuta e/o esposizione di oggettistica di modico valore nel settore merceologico dell’usato e/o dell’antiquariato minore, escluso il settore dell’abbigliamento, esercitata in modo saltuario e occasionale dagli operatori non in possesso delle autorizzazioni previste dal presente Capo IV “Commercio al dettaglio su aree pubbliche”.”

Art. 2 (Introduzione dell’articolo 32 bis nella legge regionale n. 1 del 2007)

1. Dopo l’articolo 32 della presente legge è inserito il seguente :
   “Art. 32 bis (Hobbisti)
   1. Ai fini della presente legge, sono denominati hobbisti coloro che, non essendo in possesso dell’autorizzazione di cui al presente Capo IV “Commercio al dettaglio su aree pubbliche”, vendono, permutano, propongono e/o espongono oggettistica di modico valore rientrante nel settore merceologico dell’usato e/o dell’antiquariato minore, escluso il settore dell’abbigliamento, in modo saltuario e occasionale. Gli oggetti non possono comunque avere un prezzo unitario e/o un valore superiore a 250,00 euro.
   2. Essi possono operare esclusivamente nei mercatini degli hobbisti di cui all’art. 27, comma 1°, lett. h bis), come disciplinato ai sensi della presente legge.
   3. Gli hobbisti, per poter svolgere l’attività di cui al comma 1°, devono richiedere al Comune di residenza, o al capoluogo di Regione qualora residenti in altra Regione, il rilascio di un tesserino identificativo, previo pagamento di € 200,00 per diritti istruttori. Tale tesserino ha validità su tutto il territorio regionale.
   4. Il tesserino identificativo è valido per un periodo massimo di due anni, anche non consecutivi, nell’arco di cinque anni, e dà diritto ai titolari autorizzati a partecipare a un numero massimo di 10 manifestazioni l’anno. Si considera unitaria la partecipazione a manifestazioni anche della durata di più giorni, purché consecutivi. Alla scadenza del

periodo di validità, il tesserino può essere rinnovato alle medesime condizioni previste dal presente articolo.

5. Il tesserino autorizzativi non è cedibile o trasferibile ad altro soggetto e deve essere esposto in modo visibile e leggibile sia dal pubblico che dagli organi di controllo durante lo svolgimento del mercatino
6. La Giunta regionale, anche ai sensi dell'articolo 12 della presente legge, stabilisce con delibera le modalità per la presentazione dell'istanza, i requisiti per il rilascio del tesserino identificativo e le caratteristiche dello stesso, quali, ad esempio, il Comune di rilascio e le norme ai sensi delle quali l'autorizzazione è concessa, i dati anagrafici e la fotografia del titolare, la predisposizione sul tesserino di opportuni spazi atti alla vidimazione da parte degli organi preposti.
7. La Giunta regionale emette la delibera di cui all'art. 2, comma 6°, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
8. Ai Comuni che organizzano le manifestazioni per la categoria di cui alla lett. h bis), 1° comma, dell'art. 27 della presente legge, compete la vidimazione del tesserino. Tale attività compete al Comune ospitante anche nel caso in cui la gestione della manifestazione sia affidata a soggetti diversi.
9. I Comuni disciplinano i mercatini di cui al presente articolo secondo le modalità e le procedure di cui alla lett. h bis), dell'art. 36 della presente legge, prevedendo che la partecipazione avvenga con criteri di rotazione. I Comuni sono tenuti a redigere un elenco delle persone cui viene rilasciato il tesserino che autorizza alla partecipazione alle manifestazioni di alla lett. h bis), 1° comma, dell'art. 27 della presente legge.
10. E' responsabilità dell'hobbista accertarsi della regolare vidimazione del tesserino da parte del Comune cui compete il controllo della regolarità dello svolgimento della manifestazione di cui alla lett. h bis), 1° comma, dell'art. 27 della presente legge. In caso di mancata vidimazione del tesserino, il soggetto che partecipa alla detta manifestazione non risulta avere la qualifica di hobbista, configurandosi a suo carico la fattispecie dell'esercizio del commercio senza autorizzazioni, con conseguente applicazione delle sanzioni vigenti. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, o nell'ipotesi di vendita, permuta e/o esposizione di oggetti con un prezzo e/o un valore unitario superiore a 250,00 euro, si applicano le sanzioni amministrative vigenti in materia.
11. Non rientrano nella definizione di hobbisti i soggetti di cui all’articolo 10 della presente legge.

Art. 3 (Modifiche all’articolo 36 della legge regionale n. 1 del 2007)

1. Dopo la lettera h), comma 1°, dell’articolo 36 della presente legge è aggiunta la seguente:

   “h bis) la disciplina per l’organizzazione dei mercatini degli hobbisti ai sensi dell’articolo 32 bis della presente legge.”